SISTEMA DISCIPLINARE

Introdotto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/01

INDICE

Preambolo 3

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 (Definizioni) 3
Art. 2 (Finalità) 3
Art. 3 (Pubblicità) 3
Art. 4 (Principi generali) 3
Art. 5 (Vincoli del Modello) 4

TITOLO II - Soggetti destinatari

Art. 6 (Amministratori) 4
Art. 7 (Soggetti non dipendenti che svolgano funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, ovvero che esercitino la gestione ed il controllo dell'Ente) 4
Art. 8 (Dirigenti) 4
Art. 9 (Personale dipendente) 4
Art. 10 (Collaboratori e terzi) 5

TITOLO III - Violazioni

Art. 11 (Condotte rilevanti) 5

TITOLO IV - Sanzioni

Sezione I - Sanzioni applicabili al personale dipendente (esclusi i dirigenti)

Art. 12 (Sanzioni applicabili) 5
Art. 13 (Sanzioni conservative) 6
Art. 14 (Licenziamento) 6

Sezione II - Sanzioni applicabili ai dirigenti dipendenti

Art. 15 (Sanzioni applicabili) 7

Sezione III - Sanzioni applicabili agli amministratori, ai dirigenti non dipendenti e agli altri soggetti non dipendenti di cui all'art.7

Art. 16 (Sanzioni applicabili) 7

TITOLO V – Procedure

Sezione I - Norme comuni

Art. 17 (Contraddittorio) 8
Art. 18 (Tempestività ed immediatezza) 8
Art. 19 (Odv - Organismo di vigilanza) 8

Sezione II - Procedimenti

Art. 20 (Procedimento per il personale dipendente, esclusi i dirigenti) 8
Art. 21 (Procedimento per i dirigenti dipendenti) 9
Art. 22 (Procedimento per amministratori, dirigenti non dipendenti ed altri soggetti non dipendenti di cui all'art. 7) 9

TITOLO VI - Norme speciali

Art. 23 (Trasferimento) 10
Art. 24 (Clausole contrattuali per collaboratori e terzi) 10
Art. 25 (Modifiche alle norme collettive - Rinvio) 10

Preambolo

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, prescrive, ai fini dell'efficace attuazione del *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso previste.

Tali violazioni, a prescindere dalla configurazione delle fattispecie delittuose previste dal Modello e dall'instaurazione di un procedimento penale, costituiscono illecito sanzionabile ai sensi delle seguenti disposizioni, nel rispetto delle norme vigenti, incluse - laddove applicabili - le norme previste dalla contrattazione collettiva, ed in particolare dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Gas-Acqua, rispetto alle quali le disposizioni del presente Sistema rivestono carattere integrativo e in nessun modo sostitutivo.

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 (Definizioni)

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, si intendono per:

a) *Codice Etico*: il documento adottato da Acque del Chiampo S.p.A. quale Codice di Comportamento ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
b) *Decreto*: il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa degli enti, comprensivo di ogni sua successiva modifica;
c) *Modello*: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Acque del Chiampo S.p.A. ai sensi del Decreto e comprensivo dei protocolli ad esso allegati, inclusi il Codice Etico ed il presente Sistema Disciplinare;
d) *Organismo di vigilanza* (abbr. *Odv*): l'organismo cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
e) *Misure indicate nel Modello*: qualunque disposizione contenuta nei documenti del Modello, incluso il Codice Etico ed incluse le disposizioni di tipo applicativo (procedure, protocolli, istruzioni, modulistica standard, ecc.). L'elenco generale dei documenti del Modello fa parte del Modello stesso.

Art. 2 (Finalità)

Il presente Sistema Disciplinare intende sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, lett. e), nonché dell'art. 7, comma 4, lett. b), del Decreto.

Art. 3 (Pubblicità)

Il presente Sistema Disciplinare è consultabile, unitamente al Modello, nella rete informatica interna dell'Azienda ed è affisso, in luogo accessibile a tutti, presso la sede aziendale e in ogni stabilimento o reparto autonomo.

Affinché ne sia garantita la piena conoscenza da parte dei destinatari individuati ai sensi del Titolo II, il presente Sistema Disciplinare è notificato a ciascun dirigente nonché a ciascun amministratore, mediante mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

Art. 4 (Principi generali)

Le misure indicate nel Modello adottato da Acque del Chiampo S.p.A. hanno carattere vincolante e devono essere osservate da tutti i destinatari dello stesso Modello, individuati ai sensi del Titolo II.

Qualsiasi violazione delle suddette misure costituisce illecito sanzionabile, ai sensi del presente Sistema Disciplinare, a prescindere dall'idoneità della condotta a configurare reato; il conseguente procedimento disciplinare è ugualmente indipendente dal giudizio eventualmente instaurato dinnanzi al giudice penale.

L'adozione del presente Sistema Disciplinare e l'applicazione delle sanzioni in esso previste non precludono, in ogni caso, ad Acque del Chiampo S.p.A. la possibilità di assumere ogni ulteriore iniziativa ed azione, in sede civile o penale, ritenuta opportuna ai fini della propria tutela e del ristoro di ogni danno subito in conseguenza della condotta accertata.

Art. 5 (Vincoli del Modello)

L'osservanza delle misure indicate nel Modello costituisce, per tutti i dipendenti di Acque del Chiampo S.p.A., inclusi i dirigenti dipendenti, adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro.

Ogni inosservanza delle suddette misure costituisce violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del prestatore di lavoro e, nei casi più gravi, può considerarsi lesiva del rapporto di fiducia posto alla base del rapporto di lavoro.

I procedimenti disciplinari e l'eventuale comminazione delle relative sanzioni nei confronti del personale alle dipendenze di Acque del Chiampo S.p.A., avvengono nel pieno rispetto delle norme di legge e di regolamento, incluse le disposizioni derivanti dalla contrattazione collettiva e le norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori).

Il presente Sistema Disciplinare intende calibrare la giusta e proporzionata sanzione da irrogare. Pertanto, le sanzioni sono graduate in base alla gravità della violazione e tenuto conto di eventuali reiterazioni nonché di circostanze idonee ad aggravare ovvero ad attenuare l'intensità della violazione stessa.

TITOLO II - Soggetti destinatari

Art. 6 (Amministratori)

Sono tenuti all'osservanza delle misure indicate nel Modello tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo S.p.A., incluso il Presidente.

Art. 7 (Soggetti non dipendenti che svolgano funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, ovvero che esercitino la gestione ed il controllo dell'Ente)

Sono tenuti all'osservanza delle misure indicate nel Modello tutti i soggetti, non legati ad Acque del Chiampo S.p.A. da contratto di lavoro di natura subordinata, che svolgano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa, ovvero che ne esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo.

Art. 8 (Dirigenti)

Sono tenuti all'osservanza delle misure indicate nel Modello tutti i dirigenti di Acque del Chiampo S.p.A., siano essi o meno dipendenti della Società.

Art. 9 (Personale dipendente)

Sono tenuti all'osservanza delle misure indicate nel Modello tutti i soggetti alle dipendenze di Acque del Chiampo S.p.A., indipendentemente dall'inquadramento, dalla qualifica e dalle mansioni (a titolo

esemplificativo, fanno parte del personale dipendente i quadri, gli impiegati, gli operai, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori con contratto di inserimento etc.).

Art. 10 (Collaboratori e terzi)

Il presente Sistema Disciplinare sanziona l'inosservanza delle misure indicate nel Modello posta in essere da altri soggetti, non rientranti in alcuna delle precedenti categorie e tuttavia tenuti al suo rispetto.

Appartengono a tale categoria, a titolo esemplificativo:

a) i lavoratori con contratto di natura non subordinata (quali collaboratori a progetto, consulenti, lavoratori somministrati etc.);

b) gli agenti;

c) altri soggetti che intrattengano con Acque del Chiampo S.p.A. rapporti contrattualmente regolati, qualora il rapporto contrattuale preveda espressamente l'impegno, da parte di questi, di osservare prescrizioni del Codice Etico di loro eventuale pertinenza.

TITOLO III - Violazioni

Art. 11 (Condotte rilevanti)

Qualsiasi violazione delle misure indicate nel Modello costituisce illecito sanzionabile ai sensi del presente Sistema Disciplinare.

Ai fini sanzionatori, costituiscono violazioni del Modello tutte le condotte, siano esse commissive od omissive, anche colpose, idonee a ledere, concretamente ovvero solo in potenza, l'efficacia del Modello quale strumento teso a prevenire il rischio di commissione dei reati in esso previsti.

In via esemplificativa, oltre alla commissione di reati oggetto del Modello, costituiscono illecito sanzionabile le seguenti condotte da parte di qualsiasi destinatario del Modello stesso:

a) l'episodico ovvero il ripetuto mancato o incompleto rispetto delle misure del Modello tali da comprometterne l'efficacia, nonché la mancata segnalazione di questi al proprio superiore o all'Odv;
b) le violazioni di obblighi e divieti previsti dalla legge o dal Codice Etico, a prescindere dalla commissione di reati oggetto del Modello, e la mancata segnalazione di queste al proprio superiore o all'Odv;
c) ogni condotta, commissiva od omissiva, idonea ad ostacolare in qualunque modo le funzioni proprie dell'Odv.

Inoltre, per gli amministratori e gli eventuali altri soggetti apicali, tenuti a far rispettare le prescrizioni del Modello e a vigilare sull'osservanza e sulla corretta attuazione di questo, costituiscono illecito sanzionabile la mancata individuazione, per negligenza ovvero per imperizia, e la conseguente mancata eliminazione di violazioni del Modello stesso e, nei casi più gravi, di perpetrazione di reati.

TITOLO IV - Sanzioni

Sezione I - Sanzioni applicabili al personale dipendente (esclusi i dirigenti)

Art. 12 (Sanzioni applicabili)

Le sanzioni disciplinari applicabili al personale dipendente corrispondono a quelle previste dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Gas-Acqua, e sono quelle di seguito riportate:

a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a 4 ore di retribuzione individuale;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a 5 giorni;
e) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 6 a 10 giorni;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.

Art. 13 (Sanzioni conservative)

1-2) Rimprovero verbale o scritto – ai sensi dell'art. 21, n. 1-2 del CCNL per il settore Gas-Acqua, verrà comminata la sanzione del rimprovero verbale o del rimprovero scritto al lavoratore che commetta mancanze quali, a titolo esemplificativo, quelle di seguito elencate:

a) non avverte tempestivamente i superiori di eventuali anomalie rilevanti ai sensi del Modello, riscontrate nel processo lavorativo, che possano comportare alla Società lieve pregiudizio;
b) in qualunque modo commette lieve trasgressione alle norme del Modello.

3) Multa non superiore a 4 ore di retribuzione – ai sensi dell'art. 21, n. 3 del CCNL per il settore Gas-Acqua, verrà comminata la sanzione della multa fino a 4 ore al lavoratore che commetta mancanze quali, a titolo esemplificativo, quelle di seguito elencate:

a) non osserva le norme o non applica le misure previste dal Modello, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza;
b) recidiva nelle mancanze sanzionate con il rimprovero scritto.

4) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a 5 giorni – ai sensi dell'art. 21, n. 4 del CCNL per il settore Gas-Acqua, verrà comminata la sanzione della sospensione da 1 a 5 giorni al lavoratore che commetta mancanze quali, a titolo esemplificativo, quelle di seguito elencate:

a) non avverte tempestivamente i superiori di eventuali irregolarità, ai sensi del Modello, sull'andamento del servizio cui è preposto, che comportino notevole pregiudizio al servizio stesso;
b) reiteratamente non osserva o non applica le misure previste dal Modello, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza;
c) non fa osservare le norme o le misure previste dal Modello al personale da lui coordinato;
d) in qualunque modo commette grave trasgressione alle norme del Modello;
e) recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa;
f) reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con il rimprovero scritto.

5) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 6 a 10 giorni – ai sensi dell'art. 21, n. 5 del CCNL per il settore Gas-Acqua, verrà comminata la sanzione della sospensione da 6 a 10 giorni al lavoratore che commetta mancanze quali, a titolo esemplificativo, quelle di seguito elencate:

a) recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5 giorni;
b) reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa.

Art. 14 (Licenziamento)

1) Licenziamento con preavviso – ai sensi dell'art. 21, n. 6 del CCNL per il settore Gas-Acqua, verrà comminata la sanzione del licenziamento con preavviso al lavoratore che commetta infrazioni alle norme del Modello quali quelle di seguito indicate a titolo di riferimento e che non siano di gravità tale

da rendere applicabile il provvedimento del licenziamento senza preavviso di cui al punto 2) del presente articolo:

a) determina per colpa grave, violando una o più misure del Modello, danni rilevanti a tutto quanto forma oggetto del patrimonio dell'Azienda;
b) recidiva nelle mancanze punite con la sospensione da 6 a 10 giorni;
c) recidiva reiterata nelle mancanze punite con la sospensione da 1 a 5 giorni.

2) Licenziamento senza preavviso – ai sensi dell'art. 21, n. 7 del CCNL per il settore Gas-Acqua, verrà comminata la sanzione del licenziamento al lavoratore che commetta infrazioni alla misure del Modello che siano così gravi da non consentire, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro o che, violando le misure del Modello, commettano azioni che possono costituire delitto a termine di legge, anche non specificamente richiamate nel presente Sistema Disciplinare, quali in via esemplificativa:

a) violazione dolosa delle misure indicate nel Modello con l'intento di commettere od agevolare la commissione di uno o più reati oggetto del Modello stesso, indipendentemente dalla sua effettiva commissione;
b) danneggiamento o sabotaggio, attraverso la violazione di una o più misure del Modello, di beni dell'Azienda.

Sezione II - Sanzioni applicabili ai dirigenti dipendenti

Art. 15 (Sanzioni applicabili)

Le sanzioni applicabili nei riguardi dei dirigenti dipendenti sono quelle di seguito riportate:

a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a 4 ore di retribuzione individuale;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a 5 giorni;
e) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 6 a 10 giorni;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.

Le predette sanzioni sono individuate ed applicate nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza delle sanzioni rispetto alle violazioni contestate.

Nei contratti di lavoro subordinato stipulati con i dirigenti di Acque del Chiampo S.p.A., o in apposita lettera integrativa sottoscritta per accettazione, sono espressamente indicate le sanzioni adottabili ed i comportamenti sanzionati a norma del presente Sistema Disciplinare, ed è inserita apposita clausola che impegni contrattualmente il dirigente ad osservare e rispettare le misure indicate nel Modello.

Sezione III - Sanzioni applicabili agli amministratori, ai dirigenti non dipendenti e agli altri soggetti non dipendenti di cui all'art. 7

Art. 16 (Sanzioni applicabili)

Le sanzioni adottabili nei riguardi degli amministratori, dei dirigenti non dipendenti e degli altri soggetti non dipendenti di cui all'art. 7 del presente Sistema Disciplinare sono le seguenti:

a) formale richiamo scritto che censuri la violazione del modello;

b) sospensione dalle eventuali cariche e dal compenso per un periodo compreso tra un mese e sei mesi, per violazioni di particolare gravità, per violazioni molteplici, nonché in caso di reiterazione;

c) revoca dalla carica e/o dall'incarico in caso di violazioni di eccezionale gravità o di commissione dei reati oggetto del modello.

Le predette sanzioni sono individuate ed applicate nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza delle sanzioni rispetto alle violazioni contestate.

Qualora l'amministratore che abbia violato le misure indicate nel Modello sia legato alla società da un rapporto di lavoro subordinato, saranno applicate le sanzioni previste per i dirigenti dipendenti; in tal caso, qualora la sanzione comminata corrisponda a quella del licenziamento, dovrà disporsi, altresì, la revoca dell'amministratore.

Acque del Chiampo S.p.A. inserisce, negli atti e/o negozi giuridici che costituiscono e/o regolano i rapporti con gli amministratori e con gli altri soggetti di cui all'art. 7, espressa previsione dell'obbligo, posto a loro carico, di osservare e far rispettare le misure indicate nel Modello, nonché le sanzioni eventualmente adottabili in caso di violazioni delle suddette prescrizioni.

TITOLO V - Procedure

Sezione I - Norme comuni

Art. 17 (Contraddittorio)

La Società non potrà adottare alcuna sanzione ai sensi del presente Sistema Disciplinare senza aver preventivamente contestato l'addebito al soggetto che abbia commesso una o più violazioni del Modello e senza averlo sentito a sua difesa.

Al fine di garantire il diritto di difesa, i procedimenti previsti dal presente Sistema Disciplinare avverranno nel pieno rispetto dei principi di specificità ed immutabilità della contestazione.

Art. 18 (Tempestività ed immediatezza)

Ogni violazione deve essere contestata con immediatezza e la relativa sanzione disciplinare adottata nel rispetto, laddove applicabili, dei termini indicati dalle norme della contrattazione collettiva di settore.

Il necessario rispetto dei requisiti di tempestività ed immediatezza impedisce ogni ritardo nell'irrogazione della sanzione, anche nel caso di eventuali procedimenti instaurati dinnanzi al giudice penale, fermo il principio secondo cui i procedimenti disciplinari disposti dall'azienda ai sensi del presente Sistema costituiscono procedimenti autonomi ed indipendenti rispetto a questi ultimi, nonché adottabili a prescindere dalla configurazione di reati.

Art. 19 (Odv - Organismo di vigilanza)

L'Odv è privo di potere disciplinare e si limita a dare impulso alla relativa azione segnalando per iscritto, ogniqualvolta ne riscontri, le violazioni del Modello agli organi aziendali specificamente competenti.

L'Odv deve essere tenuto aggiornato sulle conseguenti ed eventuali iniziative disciplinari da questi assunte.

Sezione II - Procedimenti

Art. 20 (Procedimento per il personale dipendente, esclusi i dirigenti)

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dell'addebito dovrà essere effettuata in forma scritta ed i conseguenti provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione, nel corso dei quali il lavoratore avrà facoltà di presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la Direzione, personalmente o con l'assistenza dell'Organizzazione Sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero della R.S.U.

Fatta salva l'adozione del provvedimento di cui al capoverso successivo, se il provvedimento non verrà emanato entro i 10 giorni lavorativi successivi al termine concesso al lavoratore per presentare le proprie giustificazioni, queste si riterranno accolte.

Qualora i tempi del procedimento o le esigenze connesse all'accertamento dell'entità della mancanza siano incompatibili con la presenza del lavoratore nell'azienda, potrà essere disposta la sua sospensione cautelare per il periodo strettamente necessario, comunque non superiore a 30 giorni, durante il quale sarà corrisposta la retribuzione al lavoratore sospeso, salvo che non risulti accertata un'infrazione passibile di uno dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 14.

Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.

Art. 21 (Procedimento per i dirigenti dipendenti)

Ai procedimenti sanzionatori nei riguardi dei dirigenti dipendenti si applicano le garanzie previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dell'addebito dovrà essere effettuata in forma scritta ed i conseguenti provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione, nel corso dei quali il dirigente dipendente avrà facoltà di presentare le sue giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la Direzione.

Se il provvedimento non verrà emanato entro i 10 giorni lavorativi successivi al termine concesso al dirigente per presentare le proprie giustificazioni, queste si riterranno accolte.

In caso di particolare complessità delle valutazioni della condotta accertata ovvero delle giustificazioni del dirigente, la Società potrà riservarsi di emanare l'eventuale provvedimento in un termine più ampio, comunque non superiore ai 30 giorni successivi al termine concesso al dirigente per presentare le proprie giustificazioni, purché allo stesso venga dato avviso scritto entro il termine di 10 giorni di cui al comma che precede.

Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Art. 22 (Procedimento per amministratori, dirigenti non dipendenti ed altri soggetti non dipendenti di cui all'art. 7)

Ogniqualvolta riscontri una violazione del modello da parte di un amministratore, di un dirigente non dipendente o di altro soggetto non dipendente di cui all'art. 7 del presente Sistema Disciplinare, l'Odv ne fa segnalazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione, inoltrando contestualmente copia della segnalazione al Collegio sindacale.

La segnalazione, a cui l'Odv allega copia della eventuale documentazione inerente la violazione di cui sia in possesso, deve contenere la specifica indicazione delle misure indicate nel Modello che risultano violate.

Entro cinque giorni dall'acquisizione della segnalazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione - o, in sua assenza, il Vice Presidente eventualmente in carica, ovvero l'Amministratore Delegato - convoca per iscritto il contravventore del Modello, come indicato dall'Odv o da chiunque altri abbia

provveduto alla segnalazione, per una riunione del Consiglio di Amministrazione da tenersi non prima di cinque giorni dalla ricezione della predetta convocazione e non oltre trenta giorni dall'acquisizione della segnalazione.

La convocazione deve contenere la descrizione della condotta segnalata dall'Odv, l'indicazione delle misure indicate nel Modello che risultano violate ed un avvertimento in ordine alle possibili conseguenze sanzionatorie e alla facoltà di presentare eventuali giustificazioni scritte, nonché di essere sentito a propria difesa in occasione della riunione a cui il contravventore del Modello è convocato e alla quale è tenuto in ogni caso a presenziare.

In occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione, a cui può essere invitato a partecipare anche l'Odv, vengono disposte l'audizione del contravventore e l'acquisizione delle difese scritte eventualmente presentate da quest'ultimo.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di disporre l'acquisizione di ulteriori elementi, aggiornando la riunione a non oltre trenta giorni.

Sulla scorta degli elementi acquisiti, il Consiglio di Amministrazione delibera una proposta motivata di comminazione della sanzione.

Qualora la sanzione consista nel formale richiamo scritto, il Consiglio di Amministrazione dà mandato al suo Presidente di comunicarne l'irrogazione all'interessato, dandone informazione altresì all'Odv.

Qualora la sanzione consista nella sospensione dalla carica e dal compenso per un periodo compreso fra un mese e sei mesi, ovvero nella revoca dall'incarico, il Consiglio di Amministrazione dà mandato al suo Presidente di convocare l'Assemblea per le relative deliberazioni di competenza di quest'ultima.

Copia della delibera viene trasmessa, per opportuna conoscenza, all'Odv.

TITOLO VI - Norme speciali

Art. 23 (Trasferimento)

La violazione di norme, misure e procedure previste dal Modello e da tutti i protocolli ad esso allegati, che possa dar luogo a problemi di carattere tecnico organizzativo, può anche giustificare il trasferimento del dipendente ad altro reparto o unità produttiva ai sensi dell'art. 2103 cod. civ.

Art. 24 (Clausole contrattuali per collaboratori e terzi)

Al fine di favorire l'efficace attuazione del Modello ed il suo pieno rispetto, nei contratti stipulati da Acque del Chiampo S.p.A. con collaboratori a qualsiasi titolo, agenti, partners, fornitori, consulenti e assimilati, o altri soggetti terzi con i quali intercorrano rapporti contrattualmente regolati, ovvero in apposita lettera integrativa della disciplina contrattuale, sottoscritta per accettazione, sono inserite apposite clausole che prevedano l'impegno da parte di questi di osservare le prescrizioni del Modello di loro eventuale pertinenza, e in tal caso espressamente indicate, nonché l'automatica risoluzione del rapporto in caso di inadempimento alle suddette prescrizioni.

Le predette clausole vanno inserite nei contratti di somministrazione o distacco conclusi con la società somministrante o distaccante, per l'eventuale violazione posta in essere da parte di lavoratori somministrati o distaccati.

Art. 25 (Modifiche alle norme collettive - Rinvio)

In caso di eventuali modifiche alle norme del CCNL del settore Gas-Acqua che comportino variazioni sostanziali e/o procedurali in materia di sanzioni e procedimenti disciplinari, le norme del presente Sistema Disciplinare interessate dalla predette modifiche (in particolare: artt. 12, 13, 14 e 20) si intenderanno, con decorrenza dalla data di rinnovo del CCNL, a loro volta automaticamente ed implicitamente modificate nei limiti e termini stabiliti dalla contrattazione collettiva, salva la facoltà per la Società di provvedere, al primo aggiornamento utile del presente Sistema Disciplinare, all'integrale adeguamento normativo.